

Dire il diritto nel XXI secolo: motivazione, linguaggio, stile

Giovanni Canzio

Testo della relazione per la settimana iniziale di formazione dei M.O.T. dal 30/3 al 3/4/2020 sul tema *“Come si scrive un provvedimento: chiarezza e sinteticità. Modelli di redazione degli atti nel processo penale”*

“Brevità e chiarezza corrompono i giudici” (V. Scialoja, cit. P. Calamandrei)

“Simplex sigillum veri”

“Le risoluzioni dei problemi logici devono essere semplici, poiché sono esse a porre il canone della semplicità” (L. Wittgenstein)

Sommario: 1. Il tema (come dire, scrivere, fare il diritto) e il contesto ordinamentale. - 2. Un modello culturale virtuoso: *«scrivere bene / scrivere breve»*. - 3. Sintesi, chiarezza e precisione fra *soft law* e *hard law*: dalle raccomandazioni alle prescrizioni. - 4. Le virtù dello *«scrivere bene»* nell'agire comunicativo del giudice: istruzioni per l'uso. - 5. Il modello di motivazione in fatto della sentenza penale e i riflessi sulle impugnazioni.

1. Il tema (come dire/scrivere/fare il diritto) e il contesto ordinamentale. Come dire, scrivere, fare il diritto nel XXI secolo, nell'età del postmoderno? Si avverte l'esigenza di un serio cambio di passo nella razionalizzazione del linguaggio degli atti e dei provvedimenti giudiziari. Occorre fare della qualità degli atti un tema di politica giudiziaria, non di mera tecnica legistica o redazionale.

La trasparenza e la leggibilità/comprendibilità dall'esterno della comunicazione giudiziaria ha ormai assunto la veste di parametro di qualità e di efficacia dell'amministrazione della giustizia, nel segno dell'uguaglianza di accesso e di trattamento dei cittadini (art. 3 Cost.).

Vanno rimarcate in premessa alcune coordinate di sistema:

- I giudici trovano nell'esercizio della giurisdizione un duplice *anchorage* nella Costituzione: la «**legge**» (art. 101, comma 2) e la «**ragione**» (art. 111, comma 6).

- Il processo assolve una funzione aletica e cognitiva in ordine ai fatti dedotti in giudizio, sicché il giudice ha il dovere di spiegare le ragioni della decisione, in funzione endoprocessuale per le parti e i difensori ed extraprocessuale per la collettività e per la comunità dei giuristi.

- Il provvedimento giudiziario si risolve in una forma di «agire comunicativo» del decisore, essendo diretto, attraverso la motivazione, a convincere il dubbio e a persuadere le parti, i difensori e la comunità esterna con validi ed efficaci argomenti: un agire tendenzialmente orientato all'intesa, secondo l'etica del discorso argomentativo o della forza degli argomenti (J. Habermas).

- Sono in gioco importanti metavalori: la fiducia dei cittadini nella giustizia; il ruolo, la legittimazione democratica e l'indipendenza della magistratura; lo Stato di diritto e la *rule of law*.

2. Un modello culturale virtuoso: «scrivere bene / scrivere breve». Il linguaggio giudiziario è una sorta di **metalinguaggio** o linguaggio al quadrato, perché chiamato a decodificare i dati significanti della realtà (persone, oggetti, circostanze), attribuendo a ciascuno di essi il significato, a farsi vettore dei significati nel decifrare la complessità, l'opacità, l'oscurità di vicende appartenenti al passato (*lost facts*), a fare da ponte fra il «garbuglio» (C.E. Gadda) dell'esistenza e la qualificazione di rilevanza della stessa secondo la legge e il diritto.

La potenza evocativa e conoscitiva della parola nel dire/fare il diritto (lat. «*fari*», gr. «*poieo*») esige dunque il buon uso della parola stessa secondo una specifica professionalità e una peculiare formazione linguistica nelle tecniche della scrittura argomentativa (*legal writing*).

Ne consegue che il magistrato deve essere un uomo di cultura a tutto tondo, non solo giuridica ma anche umanistica e scientifica (Catone: «*Rem tene, verba sequentur*»); un responsabile ed efficace valutatore del fatto e interprete del diritto; un decisore di qualità, libero da vincoli e condizionamenti che non siano la legge, la ragione e l'etica del limite e del dubbio.

Un modello culturale virtuoso di esposizione delle ragioni e di tecniche di argomentazione, nell'espressione lessicale, grammaticale e sintattica, che renda comprensibili e potenzialmente condivisibili i motivi del provvedimento, s'ispira ai caratteri della **sintesi, chiarezza e precisione** nello sviluppo degli argomenti: scrivere bene e breve, dunque.

3. Sintesi, chiarezza e precisione fra *soft law* e *hard law*: dalle raccomandazioni alle prescrizioni. Vanno innanzitutto richiamati i riferimenti di maggior rilievo per la definizione delle linee guida in materia.

- Magna Carta dei giudici europei 17/11/2010, par. 16: la motivazione dei provvedimenti va redatta in un «*linguaggio accessibile, semplice e chiaro*».

- Raccomandazione 12/2010 del 17/11/2010 Com. Min. CE, intitolata «Sui giudici. Indipendenza, efficacia e responsabilità», par. 31: «*l'efficacia dei giudici sta nell'emettere decisioni di qualità*»; par. 63: la motivazione dei provvedimenti va redatta in un «*linguaggio chiaro e comprensibile*».

- Regolamenti di procedura sulle modalità di redazione degli atti per l'accesso alla Corte Edu (art. 47.1 lett. e: «*un'esposizione dei fatti concisa e leggibile*») e alla CGUE (art. 58, Lunghezza degli atti processuali; art. 94, Contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale).

- Delibere del CSM 5/7/2017 e 20/6/2018, recanti “*Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti*”, e 11 luglio 2018 sulle “*Linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale*”.

- Decreti del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84/2016 (sulla motivazione semplificata di sentenze penali) e n. 136/2016 (sulla motivazione sintetica dei provvedimenti civili) e del Presidente del Consiglio di Stato del 22/12/2016 (sul principio di chiarezza e sinteticità nella redazione di atti e provvedimenti nel processo amministrativo).

- Protocolli d'intesa 17/12/2015 fra la Corte di cassazione e il CNF «*in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale*», ispirate a criteri di «sinteticità e comprensibilità», nonché fra il CSM e il CNF su «*scrutinio preliminare delle impugnazioni, organizzazione del lavoro, chiarezza e sinteticità nella redazione degli atti e dei provvedimenti nei giudizi d'appello*».

- Regole tecnico-giuridiche del PCT e del PAT che, insieme con l'applicazione nel settore giustizia della IA, incidono sul regime degli atti processuali: la «**giustizia digitale**» (come dire/fare il diritto nell'era dell'informatica e della robotica).

- La disciplina normativa della «**emergenza**» e il codice linguistico della giurisdizione adeguato all'età delle emergenze.

- **Codice del processo amministrativo, art. 3 comma 2:** «*Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica*».

- **Codice di rito penale: artt. 417 lett. b e 429 lett. e** (*«l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto»*) – l'imputazione come descrizione puntuale del fatto
- per la richiesta di rinvio a giudizio e per il decreto che dispone il giudizio);
art. 546 lett. e (fra i requisiti della sentenza, *«la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata»*); **art. 581** (sulla forma dell'impugnazione: *«...con l'enunciazione specifica...»*).

- La nomofilachia e l'utilizzo del **«precedente conforme»**, anche *per relationem*, come *«topos»* argomentativo nella struttura della motivazione.

Con riguardo al diritto vivente, vanno inoltre considerate le seguenti sentenze delle Sezioni unite, civili e penali, della Corte di cassazione:

- **Sez. un. civ., n. 642/15 e n. 964/17**, secondo cui i doveri di specificità, chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali costituiscono *«un principio generale del diritto processuale»*, la cui violazione può comportare l'inammissibilità dell'atto.

- **Sez. un. pen., n. 40516/16, P.M. in proc. Del Vecchio**, sulla motivazione della sentenza penale, di cui si trascrive il paragrafo d'interesse: *«... 9. La pronunzia pone difficoltà di lettura, presentando talune patologie quanto all'esame delle questioni cruciali: la distonia tra motivazione e dispositivo; l'elefantiasi che offusca le ragioni della decisione; la disorganica esposizione delle prove e dei fatti, senza che ne sia chiaramente esplicitata la rilevanza in ordine alla risoluzione delle questioni controverse. L'atto consta di oltre duecento pagine, ma la parte di gran lunga preponderante del testo è costituita dalla integrale, acritica trascrizione di deposizioni assunte nel giudizio. Non solo il documento è macroscopicamente sovrabbondante, ma neppure esplicita le ragioni di tanta profusione, né soprattutto indica quali sono i passaggi degli atti acriticamente trascritti che esercitano un ruolo nella logica della decisione. Si tratta di uno stile che si rinviene spesso*

nella produzione giurisprudenziale, alimentato anche dalla tecnologia di riproduzione dei testi. Tale stile ostacola la comprensione del senso della decisione, tradisce la funzione euristica della motivazione, disattende precise indicazioni di plurime norme processuali. Di fronte a tale preoccupante degenerazione, le Sezioni Unite ritengono di dovere rimarcare il fenomeno dell'assenza di una chiara distinzione tra il contenuto della prova ed i fatti che da essa si desumono. L'acritica trasposizione nella sentenza del tenore delle prove, senza l'appropriata spiegazione in ordine ai fatti che si ritengono accertati, costituisce una patologica rottura della sequenza dei momenti dell'operazione decisoria, che rischia di vulnerarne la tenuta logica. Per contro, la chiara visione della sequenza indicata consente di ricondurre l'atto al virtuoso paradigma della chiarezza e concisione. Si segnano e si discutono, ove occorra anche diffusamente, solo i fatti rilevanti e le questioni problematiche, liberando la motivazione dalla congerie di dettagli insignificanti che spesso vi compaiono senza alcuna necessità. ...».

4. Le virtù dello «scrivere bene» nell'agire comunicativo del giudice: istruzioni per l'uso. L'ansia dello «scrivere bene» è risolta da Italo Calvino (*Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio*, Einaudi, 1993) lungo alcune direttrici virtuose, di cui almeno tre possono costituire utili fonti d'ispirazione per l'agire comunicativo del giudice.

a) **Leggerezza** (non vaghezza o banalizzazione dei concetti, ma leggerezza «pensosa»), nel senso della riduzione o sottrazione di peso alla struttura del racconto, così da dissolvere la pesantezza, l'opacità e la complessità dei fatti dell'esistenza, attraverso informazioni che li rendano conoscibili/comprendibili/leggibili grazie a un tessuto verbale con scarso o nullo peso, leggero nella forma e nello stile, nitido, non ridondante, formalistico solo nei limiti dello specialismo necessario.

b) **Rapidità**, nel senso della sveltezza, agilità, focalità del pensiero, velocità mentale del ragionamento, concentrazione costruttiva, sobrietà, economicità ed essenzialità degli argomenti messi a fuoco, varietà dei ritmi e delle cadenze sintattiche, ariosità del periodare senza la minima congestione [S. Agostino, in *Le Confessioni*: “*Festina lente*” (affrettarsi con pazienza e per aggiustamenti progressivi verso la soluzione della questione); G. Galilei, in *Il Saggiatore*: “*Il discorrere è come il correre non come il portare. Un caval berbero solo correrà più di cento frisoni?*”].

c) **Esattezza**, in funzione di un disegno dell’opera ben definito e calcolato, nitido e incisivo, connotato da **precisione** icastica, determinatezza, limite e misura, realizzato sulla base di un ordine o mappa geometrica degli argomenti, idonea a creare una rete di connessione fra la materialità dei fatti, delle persone, delle cose e le valutazioni [giudiziali], secondo titoli logici di verosimiglianza e probabilità.

Secondo l’illustre Autore, solo attraverso la loro composizione ordinata e geometrizzante la forza evocativa e conoscitiva delle parole diventa immediata, incisiva, efficace per la resa del pensiero e per l’acquisto di senso della realtà, di fronte al groviglio esistenziale, di persone, cose e fatti, assenti e invisibili perché ormai perduti nel passato (*lost facts*).

Nell’ottica delle virtuose direttive calviniane, possono articolarsi le seguenti

Raccomandazioni per una buona comunicazione giudiziaria:

- evitare, nel linguaggio della giurisdizione, le formule curiali della “*antilingua*” (Calvino);
- curare la progressione logica degli argomenti per capi e punti, argomentando sulla base delle prove acquisite, relative a ciascun capo e punto, secondo il metodo avversativo della domanda/risposta –

(Quintiliano, in *Institutio oratoria*, prescrive la *dispositio* e la *taxis* degli argomenti);

- suddividere graficamente il testo in paragrafi e sottoparagrafi, numerando progressivamente ciascuno di essi;
- rispettare le regole della grammatica (a capo, punteggiatura, vocabolario non ricercato ecc.) e semplificare la sintassi;
- privilegiare periodi brevi, selezionare parole e argomenti secondo criteri di essenzialità e non superfluità, costruire il periodo secondo il criterio della paratassi e procedere per coordinate anziché per subordinate;
- non abusare di frasi parentetiche o incidentali, né di clausole di stile o retoriche;
- rifiutare l'uso di formule tecnicistiche o definizioni iperspecialistiche, se non assolutamente necessarie, e di acronimi complicati e incomprensibili;
- sperimentare per le ordinanze e i decreti la tecnica della motivazione "alla francese" (*a phrase unique*);
- rammentare, infine, le tradizionali 5 W: *Who, What, Why, Where, When*.

Va infine richiamata l'attenzione sull'esigenza di adottare un **format** razionale e uniforme delle tecniche di redazione del provvedimento, per aspetti grafici e dimensionali (intestazione, epigrafe, strutturazione del testo, tipo e dimensione di carattere, spazi, margini ecc.), che sia comune all'intero ufficio di appartenenza del magistrato. Il provvedimento è ascrivibile all'ufficio e non al singolo giudice, anche perché, nella transizione dal *case management* al *court management*, rileva pure il corretto utilizzo delle risorse in termini di spazio e di tempo.

5. Il modello di motivazione in fatto della sentenza penale e i riflessi sulle impugnazioni. Il giudice, fissato il *thema decidendum* sulla base dell'imputazione e all'esito del contraddittorio, organizza nel provvedimento la mappa geometrica del ragionamento probatorio (*ratio decidendi*), nell'intreccio fra fatto, diritto, prove e inferenze probabilistiche.

Il nucleo informativo essenziale è delineato da un reticolo di norme del codice di rito penale di forte impronta logico-giuridica, che fanno da guida al giudice nel percorso inferenziale giustificativo del *decisum*. Il riferimento è agli artt. 187, 192, 546, comma 1 lett. e), nonché, per gli ulteriori ed evidenti riflessi in materia di «filtri» alle impugnazioni, agli artt. 581 (forma dell'impugnazione), 597, comma 1 (cognizione del giudice di appello ed effetto parzialmente devolutivo dell'appello), 606 lett. e) (vizio della motivazione), 620 lett. l) (annullamento senza rinvio «*se la Corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto*»), 624 (annullamento della Corte di «*parti della sentenza*»).

Il punto di partenza è costituito dalla riscrittura, ad opera della legge n. 103 del 2017 (c.d. riforma Orlando), dell'art. 546 sul contenuto della sentenza. L'esigenza di costruire, nel contesto del libero convincimento del giudice, il modello legale della motivazione in fatto, nella quale risulti esplicitato il ragionamento sull'intero spettro dell'oggetto della prova secondo il percorso inferenziale prescritto per la valutazione della stessa (**artt. 187 e 192, comma 1**), ha ispirato la modifica della **lett. e) dell'art. 546** c.p.p. secondo lo schema di una struttura quadripartita in quattro macrocontenitori: «*La sentenza contiene: [...] e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con la indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati e con la enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con*

riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono alla imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali».

Sezioni Unite, 19 gennaio 2000 n. 1, Tuzzolino, segnala in dettaglio, a titolo esemplificativo (l'elenco non era ovviamente riproducibile nella citata disposizione normativa), la mappa del ragionamento probatorio in ordine ai seguenti **punti**:

- l'accertamento del fatto,
- l'attribuzione di esso all'imputato,
- la qualificazione giuridica,
- l'inesistenza di cause di giustificazione,
- la colpevolezza,
- l'accertamento delle circostanze aggravanti e attenuanti,
- la loro relativa comparazione,
- la determinazione della pena,
- la sospensione condizionale della pena,
- le altre eventuali questioni dedotte dalle parti o rilevabili d'ufficio.

Quanto ai riflessi sul terreno delle impugnazioni deve convenirsi che solo una **motivazione in fatto**, rigorosamente costruita con riguardo alla tenuta sia informativa che logica della decisione, può costituire l'effettivo paradigma devolutivo sul quale posizionare la facoltà di impugnazione delle parti e i poteri di cognizione del giudice dell'impugnazione. Di qui l'obbligo di specifica enunciazione dei **capi** (le singole imputazioni) e dei **punti** della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, nonché delle **prove** di cui si deduce

l'inesistenza, l'omessa assunzione, ovvero l'omessa o l'erronea valutazione - il c.d. travisamento della prova -, e delle conseguenti richieste anche istruttorie. In tal senso, la nuova disposizione della lett. e) dell'art. 546 si raccorda con la modifica dell'**art. 581 sulla forma dell'impugnazione**, che, nel rafforzare l'onere di enunciazione specifica, a pena d'inammissibilità, appare idonea ad assicurare una più razionale organizzazione dei «filtri» alla procedura impugnatoria.

Il principio di diritto circa il requisito minimo di **specificità** dell'impugnazione è stato formulato, in termini netti e univoci di responsabilizzazione di tutti i protagonisti del processo (giudici, parti, difensori), da **Sezioni Unite, 27 ottobre 2016, n. 8825/17, Galtelli, Rv. 268822-23**, con riguardo all'appello penale (cons., per l'appello civile, Cass. civ., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199) nei seguenti termini: *«L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato».*

Si pretende che i protagonisti del processo (crogiuolo dell'esperienza e luogo della ragione) espongano con un linguaggio chiaro e preciso gli specifici argomenti – *«le ragioni di fatto e di diritto»* - a sostegno, prima, della soluzione decisoria del giudice e, poi, del gravame critico avverso la stessa.

Parafrasando P. Calamandrei potrebbe dirsi in conclusione: *«Utile è quell'avvocato [quel magistrato] che parla **lo stretto necessario** e che scrive **chiaro e preciso**... La **brevità** delle difese scritte e orali [della motivazione] è forse il mezzo*

più sicuro per vincere le cause [per rendere comprensibile la giustificazione della decisione]».